



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 3 novembre 2021

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 12a lett. n

L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
n. Vaccinazione contro il COVID-19	<p>1. Immunizzazione di base durante un'epidemia di COVID-19 per le persone particolarmente in pericolo.</p> <p>2. Vaccinazione di richiamo durante un'epidemia di COVID-19 per le persone particolarmente in pericolo. In valutazione.</p> <p>Le prestazioni elencate nei numeri 1 e 2 non sono soggette a franchigia. Per la vaccinazione, incluso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.</p>

¹ RS 832.112.31

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 4 novembre 2021².

² Si applica fino al 30 giugno 2022, dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

3 novembre 2021

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

² Pubblicazione urgente del 3 novembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)